

**CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DELL'8 APRILE 2009, N. 15056:** l'organo di polizia, esaminato come teste, può consultare documentazione che non abbia personalmente redatto o sottoscritto purché si riferisca ad operazioni alle quali il deponente abbia partecipato o comunque ad operazioni effettuate dall'ufficio da lui diretto o presso il quale presta servizio.

**Qualora il mancato rispetto delle formalità volte a garantire la partecipazione della parte privata all'analisi dei campioni prelevati, con riferimento ad alimenti deperibili, non venga ritualmente dedotta il certificato di analisi può essere utilizzato quale mezzo di prova.**

*«...l'articolo 514, comma secondo, ultima parte, c.p.p. autorizza l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria a servirsi nel corso dell'esame di atti, di cui sarebbe vietata la lettura, nei limiti fissati dall'articolo 499 comma quinto ossia può consultare, su autorizzazione del presidente, atti da lui redatti in aiuto alla memoria. La norma dinanzi indicata è stata dettata dalla constatazione dell'alterabilità della memoria umana come fonte di prova e dalla necessità di porvi rimedio per non disperdere la prova stessa. Abilitato alla consultazione è l'agente che abbia partecipato all'attività documentata, essendo irrilevante che abbia sottoscritto personalmente l'atto, in quanto esistono casi in cui, per ragioni di gerarchia o organizzazione interna alla polizia, le relative attività sono documentata solo da alcuni partecipi ovvero dai dirigenti. Quindi la locuzione "documenti da lui redatti" contenuta nel quinto comma dell'art. 499 c.p.p., richiamato dall'articolo 514 c.p.p., quando il testimone è un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, deve intendersi riferita non solo al compilatore del documento o a colui che sottoscrivendolo se ne è assunta la paternità, ma anche a tutti quanti abbiano comunque cooperato alla formazione dello stesso ancorché esso sia stato sottoscritto solo dal dirigente [dell'] ufficio o dal superiore gerarchico... ».*

*«... secondo l'orientamento di questa corte ...costituisce nullità soggetta al cosiddetto regime intermedio previsto all'art. 180 cod. proc. pen. il mancato rispetto delle formalità volte a garantire la partecipazione della parte privata all'analisi dei campioni prelevati con riferimento ad alimenti deperibili; qualora tale violazione non venga ritualmente dedotta, risulta legittima l'acquisizione al fascicolo dibattimentale del certificato di analisi che, in ipotesi di alimenti deperibili, va considerato atto irripetibile e può essere utilizzato quale mezzo di prova. ».*

---



Udienza pubblica del 25 febbraio del 2008  
Registro Gen. N 38694/08  
Sentenza 475

**REPUBBLICA ITALIANA**  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
TERZA SEZIONE PENALE

**Composta dai sigg. magistrati:**

<b>Dott. Ernesto Lupo</b>	<b>presidente</b>
<b>Dott. Ciro Petti</b>	<b>consigliere</b>
<b>Dott. Alfredo Teresi</b>	<b>consigliere</b>
<b>Dott. Aldo Fiale</b>	<b>consigliere</b>
<b>Dott. Silvio Amoresano</b>	<b>consigliere</b>

**ha pronunciato la seguente**

**SENTENZA**

sul ricorso proposto dal difensore di Gallo Catiello ,  
nato a Montesano Sulla Marcellana il 6 febbraio del 1954  
avverso la sentenza del tribunale di Sala Consilina del 12  
febbraio del 2008;

udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro  
Petti;

sentito il sostituto procuratore generale dott. Izzo  
Gioacchino, il quale ha concluso per l'inammissibilità del  
ricorso;

udito il difensore avv. Mario Mattioli, quale sostituto  
processuale dell'avv. Carmela Garone, il quale ha concluso per  
l'accoglimento del ricorso;

Letti il ricorso e la sentenza denunciata osserva quanto  
segue

**IN FATTO**

Il tribunale di Sala Consilina, con sentenza del 12  
febbraio del 2008, condannava Gallo Catiello alla pena di euro  
5000 di ammenda, quale responsabile , in concorso di circostanze  
attenuanti generiche, del reato di cui all'articolo 5 lettera d) della  
legge n 283 del 1962, perché nella qualità di responsabile legale  
del Caseificio Campolongo , omettendo il controllo del latte  
diretto al proprio stabilimento (controllo che iniziava ad effettuare  
solo dopo il prelievo dei campioni da parte del personale  
dell'ASL), produceva ed immetteva in commercio latte non  
regolamentare per la presenza di Aflatossina M1 in misura

superiore a quella consentita e perciò nociva per la salute. Fatto accertato il 18 ottobre del 2005.

Il fatto nella sentenza impugnata è stato ricostruito nella maniera seguente

Verso la fine del mese di settembre dell' anno 2005 presso l'azienda "Caseificio Campolongo" dell'odierno imputato, sita in Montesano sulla Marcellana, alcuni dipendenti dell'Unità Operativa veterinaria dell'ASL SA/3 del distretto di Sala Consilina effettuarono dei prelievi, al momento dello scarico, sul latte trasportato all'interno del caseificio .In seguito, dalle analisi di laboratorio eseguite dall'istituto Zooprofilattico di Portici, emerse la presenza di Aflatossine M1 in misura superiore alla soglia consentita. Successivamente, in data 18.10.2005, gli stessi operatori prelevarono, all'interno del medesimo caseificio, del latte fresco intero già confezionato in buste e, quindi, pronto per la distribuzione. In particolare tra le centoventi buste ne erano state prelevate quattro ed inviate all'istituto di laboratorio suindicato per le analisi. All'interno di tali campioni era rilevata, nuovamente, la presenza di Aflatossina M1 in misura superiore alla soglia consentita , tale da poter creare effetti nocivi all'organismo umano, ed in particolare al fegato e ai reni, se assunta in modo continuativo. A seguito di ulteriori controlli non era emersa più la presenza di Aflatossina in misura superiore alla soglia consentita

Sulla base di tali elementi il tribunale ha ritenuto provata la penale responsabilità del prevenuto

Avverso la decisione l'imputato, per mezzo del proprio difensore, ha proposto appello, convertito in ricorso dalla corte territoriale deducendo:

1)la nullità della sentenza per la violazione dell'articolo 544 terzo comma c.p.p. per il mancato rispetto del termine per il deposito della sentenza;

2)la violazione dell'articolo 514 c.p.p. perché il teste Cestari Nicola era stata autorizzato durante l'escussione a consultare atti non sottoscritti dallo stesso ma da terzi ed ha testimoniato su fatti ai quali non aveva assistito;

3)manca di motivazione sulla responsabilità: il ricorrente, dopo avere premesso che i campioni non erano stati sottoposti a sequestro per cui avevano potuto subire manomissioni o eventuali scambi, assume di essere venuto a conoscenza del prelevamento dei campioni solo in data 5 febbraio del 2008, quando non poteva più chiedere la revisione delle analisi; inoltre la percentuale di Aflatossina risultata dalle analisi era riferita al latte in polvere e non a quello fresco.

*Testa*

## IN DIRITTO

Il ricorso è solo in parte fondato e va accolto per quanto di ragione

Il primo motivo è manifestamente infondato perché l'inosservanza del termine per il deposito della motivazione della sentenza non determina alcuna nullità della sentenza stessa, ma rileva solo sotto il profilo disciplinare

Del pari infondato è anche il secondo motivo poiché l'articolo 514, comma secondo, ultima parte, c.p.p. autorizza l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria a servirsi nel corso dell'esame di atti, di cui sarebbe vietata la lettura, nei limiti fissati dall'articolo 499 comma quinto ossia può consultare, su autorizzazione del presidente, atti da lui redatti in aiuto alla memoria. La norma dianzi indicata è stata dettata dalla constatazione dell'alterabilità della memoria umana come fonte di prova e dalla necessità di ogni rimedio per non disperdere la prova stessa. Abilitato alla consultazione è l'agente che abbia partecipato all'attività documentata, essendo irrilevante che abbia sottoscritto personalmente l'atto, in quanto esistono casi in cui, per ragioni di gerarchia o organizzazione interna alla polizia, le relative attività sono documentate solo da alcuni partecipi ovvero dai dirigenti. Quindi la locuzione "documenti da lui redatti" contenuta nel quinto comma dell'articolo 499 c.p.p., richiamato dall'articolo 514 c.p.p., quando il testimone è un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, deve intendersi riferita non solo al compilatore del documento o a colui che sottoscrivendolo se ne è assunta la paternità, ma anche a tutti quanti abbiano comunque cooperato alla formazione dello stesso ancorché esso sia stato sottoscritto solo dal dirigente l'ufficio o dal superiore gerarchico (cfr Cass sez I 8 giugno 1994 Morabito). Pertanto è ammissibile la consultazione, da parte dell'organo di polizia esaminato come teste, di documentazione che non abbia personalmente redatto o sottoscritto purché si riferisca ad operazioni alle quali il deponente abbia partecipato o comunque ad operazioni effettuate dall'ufficio da lui diretto o presso il quale presta servizio.

Con riferimento al terzo motivo si osserva che dal verbale di prelevamento dei campioni emerge che alle operazioni di prelievo era presente lo stesso Gallo Catiello e che il 18 ottobre del 2005 furono prelevati quattro campioni dei quali uno fu consegnato allo stesso Gallo. Al campione n 5 si fa riferimento nel modulo predisposto utilizzato per il verbale, ma si tratta di dicitura che il compilatore aveva ommesso di cancellare. Non si è quindi verificata alcuna nullità durante le operazioni di prelevamento dei campioni. D'altra parte, secondo l'orientamento

*Fig. -*



di questa corte, (Cass nn 29737 e 37400 del 2006; n 38857 del 2002) costituisce nullità soggetta al cosiddetto regime intermedio previsto dall'art. 180 cod. proc. pen. il mancato rispetto delle formalità volte a garantire la partecipazione della parte privata all'analisi dei campioni prelevati con riferimento ad alimenti deperibili; qualora tale violazione non venga ritualmente dedotta, risulta legittima l'acquisizione al fascicolo dibattimentale del certificato di analisi che, in ipotesi di alimenti deperibili, va considerato atto irripetibile e può essere utilizzato quale mezzo di prova.

Fondate sono invece le residue censure contenute nel motivo terzo

Il tribunale ha affermato la responsabilità del prevenuto sulla base della deposizione del teste Gallo Pasquale, in servizio presso l'istituto Zooprofilattico Sperimentale di Portici, il quale secondo il tribunale aveva confermato ~~che~~<sup>che</sup> sul campione costituito dal latte imbustato e prelevato il 18 ottobre del 2005 la presenza di aflatossina M1 era risultata in misura superiore a quella consentita ed aveva aggiunto che il laboratorio di Portici era stato accreditato dall'Organismo di Riconoscimento istituito presso il Ministero della salute.

Nel ricorso si è dedotto, tra l'altro, il travisamento di tale testimonianza. Sul punto la censura è fondata perché la testimonianza del Gallo, che questo collegio ha dovuto esaminare, perché si è dedotta l'illogicità della motivazione con riferimento ad uno specifico atto processuale indicato nel ricorso, non accredita in maniera univoca l'affermazione contenuta nella decisione impugnata. Il teste invero ha precisato che un solo campione non era regolamentare e che il superamento della percentuale di aflatossina si riferiva al latte in polvere mentre quello prelevato dall'azienda del prevenuto non risulta essere latte in polvere.

Anche sull'accREDITAMENTO dell'Istituto Profilattico di Portici che ha eseguito le analisi la situazione è equivoca perché il teste ha escluso che l'istituto anzidetto fosse accreditato al SINAL ed ha aggiunto che era stato chiesto l'accREDITAMENTO all'Organismo di Riconoscimento dei Laboratori istituito presso il Ministero, ma non ha precisato se tale accREDITAMENTO sia stato poi concesso. Le analisi possono essere eseguite o da istituti pubblici o da istituti privati all'uopo autorizzati (cfr art 1 legge n 283 del 1962)

Su tali punti rimasti incerti (ossia sull'accREDITAMENTO <sup>della M.Y.Y.Y.</sup> e sul superamento della percentuale di aflatossina anche per il latte non in polvere prelevato presso l'azienda del prevenuto) la

*Teste*



sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al tribunale di Sala Consilina

Il giudice del rinvio dovrà chiarire i due punti rimasti equivoci

P.Q.M.

LA CORTE

Letto l'articolo 623 c.p.p.

Annulla

La sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Sala Consilina

Il consigliere estensore

Ciro Petti

Il Presidente

Ernesto Lupo

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

il - 8 APR. 2009

FUNZIONARIO DI CANCELLERIA  
dott. Fiorella Donati

